

STATUTO

Costituzione – sede - durata - finalità

Art. 1

È costituita in Cecina (LI) la associazione Sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.

Art. 2

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina. ha sede in Cecina, Via Susa 70 c/o EnjoyLab;

La sede dell'associazione potrà essere trasferita all'interno del comune di Cecina su delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato

L'associazione non ha fini di lucro. L'attività sociale è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza. L'associazione ha lo scopo di promuovere l'apprendimento e lo sviluppo dell'attività scacchistica con finalità di agonismo sportivo, ricreativo e culturale.

Associati

Art. 3

Possono essere iscritti all'associazione cittadini Italiani e stranieri senza discriminazioni sociali, politiche, razziali e di religione.

Il numero degli associati è illimitato.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Ogni associato maggiorenne ha diritto di voto e di essere eletto alle cariche direttive

Per gli associati minorenni è necessaria l'autorizzazione dei genitori.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni

Art. 4

L'iscrizione avverrà senza formalità.

Art. 5

Si ottiene la qualifica di associato, dopo il versamento delle quote stabilite per il tesseramento.

Art. 6

La cessazione della qualità di associato avviene:

- Per dimissioni;
- Per morosità nel pagamento della quota sociale.

Art. 7

Le quote annuali di adesione saranno fissate dall'assemblea degli associati. L'assemblea ha la competenza esclusiva in ordine alla fissazione e alla modifica delle quote stesse.

Organi

Art. 8

Sono organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.:

- L'assemblea degli associati
- Il presidente
- Il Vicepresidente
- Il consiglio direttivo

Assemblea

Art. 9

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione

L'assemblea è costituita dagli associati in regola con i versamenti relativi al tesseramento e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono convocate a cura del presidente su iniziativa del consiglio direttivo, oppure anche su iniziativa di almeno il venti per cento degli associati. In tal caso dovrà essere presentata richiesta scritta firmata da tutti gli associati richiedenti e recante l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art.10

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la

sede della stessa e/o mediante avviso a mezzo e-mail o telefono ad ogni associato almeno 8 gg. prima della data stabilita.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 11

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli associati.

Trascorsa mezzora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dagli associati presenti. In assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno un terzo degli associati per le modifiche statutarie e due terzi degli associati per lo scioglimento e la messa in liquidazione.

Sono ammesse deleghe nella misura massima di una per ogni associato; nessuna delega può essere data al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo

Tali deleghe sono valide sia ai fini del calcolo della regolarità della costituzione sia ai fini del voto

Art. 12

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- Approvare bilanci;
- Eleggere il presidente e il vicepresidente;
- Determinare il numero dei consiglieri nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell'art. 14 e provvedere alla loro elezione.
- Fissare e modificare le quote sociali
- Deliberare su iniziative e proposte inerenti la vita ed il funzionamento della società che il consiglio direttivo decida di sottoporle;

Presidente e Vicepresidente

Art. 13

La Presidenza dell'associazione spetta all'associato che abbia ottenuto dall'Assemblea appositamente convocata, la maggioranza dei voti .

Il presidente:

- Dura in carica due anni e la sua carica scade insieme a quella degli altri consiglieri
- È inoltre rieleggibile al pari degli altri consiglieri;
- È il legale rappresentante dell'associazione;
- È il responsabile della tenuta dei registri verbali dell'Assemblea, Consiglio direttivo, Associati.
- Presiede, convoca, coordina l'attività del consiglio

Il Vicepresidente viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo e in caso di disaccordo è nominato dal Presidente

In caso d'impedimento o di assenza del presidente, farà le sue veci il Vicepresidente.

Consiglio direttivo

Art.14

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri fino ad un massimo di sette, compresi il presidente e il vicepresidente.

Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le sedute del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione. In tal caso i consiglieri cooptati scadono con quelli in carica. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio ha il compito di:

- Presiedere all'attuazione delle decisioni dell'assemblea
- Deliberare su ogni questione relativa all'attività dell'associazione che ai sensi del presente statuto non sia espressamente riservata all'assemblea ordinaria o straordinaria.

All'interno del consiglio direttivo viene nominato il segretario-tesoriere

Allo scopo di svolgere specifiche attività: tecniche, didattiche, agonistiche o altro, il consiglio può affidare determinati incarichi a

soggetti singoli o a gruppi , individuandoli al proprio interno o tra gli associati secondo opportunità.

Il consiglio può essere convocato, anche fuori dalla sede dell'associazione, oltre che dal presidente, anche su richiesta di almeno due consiglieri.

Risorse economiche e bilanci

ART. 15

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote degli associati;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- f) qualsiasi altra entrata che può pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

ART. 16

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il bilancio deve essere depositati presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea

E' vietato distribuire sotto qualsiasi forma gli avanzi di gestione durante tutto il periodo di durata dell'associazione a meno che ciò non sia imposto dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Scioglimento e liquidazione

ART. 17

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 11. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Affiliazione F.S.I

Art. 18

L'associazione Sportiva dilettantistica Scacchistica G Greco Cecina è affiliata alla F.S.I. Federazione Scacchistica Italiana e accetta ad ogni effetto, per se e per i propri tesserati F.S.I. lo statuto F.S.I., il regolamento Organico e i regolamenti Federali ed accetta di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni Federali. Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati F.S.I.

Norma di rinvio

Art. 19

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

Approvato in Cecina dall'assemblea straordinaria del 09 marzo 2012.

Il Presidente

(Luigi Luperi)

Il Segretario

(Paolo Saverio Perri)